



Comune di LEVERANO
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 50 DEL 26/05/2017 PROT. 9141

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2017', AI SENSI DELLA L. 353/2000, DELLA L.R. 7/2014 E DELLA L.R. 38/2016.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 242 del 02.05.2017 dall'oggetto "Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 2017", ai sensi della L.353/2000 e della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016" pubblicato sul B.U.R.P. n. 54 dell'11.05.2017;

LETTA la nota della Regione Puglia-Protezione Civile AOO_ 026/PROT del 12.05.2017-0006389, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 8643 del 18.05.2017, inerente indirizzi operativi in merito al citato Decreto;

in esecuzione di quanto riportato all'art. 7 del medesimo Decreto,

RENDE PUBBLICO

il contenuto del dispositivo del D.P.G.R. n. 242 del 02.05.2017 formato dai seguenti articoli:

Art. 1) Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2017 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2) Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- **accendere fuochi di ogni genere;**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
- **tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;**
- **esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;**

- **transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;**
- **abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.**

Art. 3) Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016;

Art. 4) Concorso degli Enti Locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza.

Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della Legge regionale n. 18 del 30.11.2000 e all'art. 18 della Legge regionale n. 7 del 10.03.2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile Regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2017, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

I Sindaci concorrono alla campagna A.I.B. secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri comuni, e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (S.O.U.P.).

Art. 5) Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Ai trasgressori dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016.

Art. 6) Vigilanza

Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 7) Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8) Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a-i dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Art. 9) Entrata in vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 10) Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 2 maggio 2017

Dott. Michele Emiliano

In conseguenza,

ORDINA

A tutti i cittadini l'osservanza di quanto sopra riportato demandando ai Settori Agricoltura –Attività Produttive-Ambiente-Informazione e Settore di P.L. -Protezione Civile del Comune gli adempimenti tecnici di competenza come previsto nel presente Decreto.

Lì 26/05/2017

IL SINDACO
f.to AVV. GIOVANNI ZECCA

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 986

Su conforme attestazione del ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 26/05/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Leverano, addì 26/05/2017

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to LEZZI Anna Lucia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Leverano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Leverano, 26/05/2017
